

STATUTO

L'ALBERO AZZURRO S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA FILISTO 61

Numero REA: SR - 109485

Codice fiscale: 01204430894

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

ID: 200019389

23/06/2022

	ALLEGATO "A" COL N.RO 32159 DI RACCOLTA	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - ATTIVITA' - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al	
	Decreto Legislativo 3-7-2017 N. 112 e successive modifiche e	
	integrazioni, una società a responsabilità limitata impresa	
	sociale denominata:	
	"ALBERO AZZURRO S.r.l. Impresa Sociale"	
	Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è	
	obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".	
	ART. 2 - La società ha sede in Siracusa.	
	E' nei compiti dell'Organo Amministrativo istituire e	
	stabilire altrove, succursali, agenzie, sedi operative, uffici	
	e rappresentanze e di sopprimerle.	
	ART. 3 - Il domicilio dei soci, per tutti gli effetti di legge	
	e per quel che concerne i loro rapporti con la società, è	
	quello che risulta dal registro delle imprese.	
	ART. 4 - L'impresa Sociale esercita in via stabile e	
	principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza	
	scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e	
	trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei	
	lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle	
	loro attività.	
	Intende cioè avvalersi di tutte le caratteristiche e gli	

ID: 200019389

23/06/2022

	strumenti propri di un'impresa per utilizzarli a scopi sociali	
	e di interesse generale.	
	L'Impresa Sociale potrà avvalersi nello svolgimento della	
	propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ma	
	può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti	
	diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con	
	i terzi.	
	La Società di propone di svolgere le seguenti attività:	
	1) costituire e gestire asili nido, scuole materne ed	
	elementari, scuole medie inferiori e superiori, di qualsiasi	
	indirizzo e grado, nonchè universitari e stages;	
	2) promuovere, istituire e gestire corsi di avviamento	
	professionale e di addestramento lavoratori, di formazione	
	professionale, orientamento, qualificazione e perfezionamento,	
	anche per conto di enti pubblici e privati, ed anche mediante	
	l'accesso a contributi regionali nazionali e comunitari e più	
	in generale svolgere attività di educazione, istruzione e	
	formazione ai sensi della L. n. 53 del 28.03.2003 e successive	
	modifiche ed integrazioni;	
	3) promuovere e gestire attività motorie e ludiche in genere;	
	4) organizzare e gestire corsi di lingue straniere e corsi di	
	educazione musicale ed artistica;	
	5) svolgere qualsiasi altra attività che direttamente o	
	indirettamente abbia pertinenza con quelle sopra indicate.	
	La società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste	

ID: 200019389

23/06/2022

	dalla legislazione vigente e futura, Regionale e Nazionale,	
	sia sotto forma di mutui agevolati che di contributi a fondo	
	perduto, ed in special modo del D.L. 30/12/1985 n. 786,	
	convertito con legge 28/2/1986 n. 44, concernente "Misure	
	straordinarie per la formazione e lo sviluppo della	
	imprenditorialità giovanile del Mezzogiorno", nonché dei	
	finanziamenti e delle agevolazioni di cui alla legge Regionale	
	1/9/1993 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni,	
	compreso il Decreto Presidenziale 8/3/1995 n. 50 (regolamento	
	attuativo) potrà avvalersi inoltre delle agevolazioni previs	
	te dalla legge n. 448 del 1999.	
	La società ai soli fini del raggiungimento degli scopi di cui	
	sopra potrà compiere tutte le operazioni commerciali, anche di	
	import-export, industriali, finanziarie, mobiliari ed	
	immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei	
	confronti del pubblico.	
	ART. 5 - La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre	
	2050, salvo proroga o scioglimento anticipato a norma di	
	legge.	
	CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI	
	ART. 6 - Il capitale sociale è di Euro 10.329,00	
	(diecimilatrecentoventinove/00) é diviso in quote di	
	partecipazione che sono nominative.	

ID: 200019389

23/06/2022

	In caso di aumento di capitale sociale è riconosciuto ai soci,	
	che ne facciano richiesta all'atto di sottoscrizione della	
	quota di aumento loro riservata, il diritto di sottoscrivere,	
	la parte di aumento di capitale eventualmente non sottoscritta	
	in opzione dagli altri soci, ai sensi dell'art. 2481-bis,	
	comma 2, ultimo periodo, cod. civ.;	
	In sede di decisione di aumento del capitale sociale può	
	essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del	
	codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in	
	danaro.	
	SCOPO NON LUCRATIVO	
	ART. 7 - Alla società, considerata anche la qualifica di	
	impresa sociale:	
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi;	
	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;	
	c) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a	
	fini di utilità sociale.	
	L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di	
	gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad	
	incremento del patrimonio. Ma è vietata la distribuzione,	
	anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi	

ID: 200019389

23/06/2022

	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	ART. 8 - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per	
	successione a causa di morte e per cessioni a titolo gratuito	
	e/o oneroso al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed	
	agli affini entro il secondo grado, mentre la loro	
	trasferibilità per atto tra vivi diversi da quelli sopra	
	esposti è soggetta alle seguenti limitazioni.	
	ART. 9 - In caso di trasferimento a titolo oneroso ovvero di	
	cessione a titolo gratuito diverse da quelle sopra esposte di	
	quote e/o diritti di opzione a non soci, spetta ai soci il	
	diritto di prelazione. L'offerta di trasferimento delle quote	
	e/o diritti di opzione deve essere fatta a tutti i soci per	
	lettera raccomandata con A.R. e deve indicare il prezzo	
	richiesto o il valore attribuito ai diritti che si intende	
	trasferire. La prelazione dovrà in ogni caso essere esercitata	
	per l'intera misura delle quote e/o diritti di opzione, entro	
	trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, se i soci che	
	esercitano il diritto di prelazione sono più le quote e/o	
	diritti di opzione saranno tra essi ripartiti	
	proporzionalmente alla rispettiva partecipazione al capitale.	
	ART. 10 - I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti	
	dalla legge.	
	Il socio che intenda recedere dalla società deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi entro 15	

ID: 200019389

23/06/2022

	(quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese	
	o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle	
	decisioni dei soci, della decisione che lo legittima.	
	DECISIONE DEI SOCI	
	ART. 11 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale o del revisore;	
	d. le modificazioni dello statuto;	
	e. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di	
	partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le	
	obbligazioni della società partecipata;	
	f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della	
	società e alla sua revoca, la nomina; la revoca e la	
	sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni	

ID: 200019389

23/06/2022

	assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.	
	CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	ART. 12 - Salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, le	
	decisioni dei soci possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di	
	partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi	
	diritto adeguata informazione e dai documenti sottoscritti	
	risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed	
	il consenso alla stessa.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza del capitale sociale.	
	ASSEMBLEA	
	ART. 13 - Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie	
	indicate nel precedente articolo 11 lettere d), e) ed f),	
	nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla	
	legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno	
	o più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci	
	devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.	

ID: 200019389

23/06/2022

	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo sia nella	
	sede sociale che altrove, purché nel territorio della	
	Repubblica Italiana mediante lettera raccomandata spedita	
	almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per	
	l'assemblea.	
	In mancanza delle formalità predette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita se è rappresentato l'intero capitale	
	sociale e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Se all'assemblea non sono presenti gli amministratori e i	
	sindaci, gli stessi devono essere stati preventivamente	
	informati mediante A.R. almeno otto giorni prima	
	dell'assemblea.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze	
	lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni	
	previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del	
	bilancio potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	ART. 14 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	dall'Amministratore più anziano ed in loro assenza da persona	
	designata dall'Assemblea. Il Presidente nominerà il Segretario	
	e constaterà la regolarità della adunanza ed il diritto di	
	partecipazione alla stessa.	

ID: 200019389

23/06/2022

	Nei casi di legge il verbale sarà redatto da un notaio.	
	Per la validità delle deliberazioni della assemblea vale il	
	disposto di legge.	
	Per ogni assemblea sarà redatto apposito verbale che sarà	
	trascritto sul libro delle adunanze e firmato dal Presidente	
	dell'assemblea e dal Segretario nominato dallo stesso.	
	ART. 15 - L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più	
	luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	

ID: 200019389

23/06/2022

	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la	
	riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario	
	scelto dal presidente ovvero ricevuto da un Notaio nei casi	
	previsti dalla legge.	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART. 16 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico	
	o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di	
	tre ad un massimo di sette membri. Sarà l'assemblea a	
	stabilire il tipo di Amministrazione.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e	
	dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di	
	onorabilità, indipendenza e professionalità.	
	Ai sensi del D.Lgs.n.112/2017, l'assunzione della carica di	
	amministratore e' subordinata al possesso dei seguenti	
	requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	- assenza di precedenti penali e carichi pendenti;	
	- accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa	
	sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali	
	generali;	

ID: 200019389

23/06/2022

	- insussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti	
	continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita	
	o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre	
	imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da	
	comprometterne l'indipendenza o di relazioni di natura	
	economica con la societa', in forza di rapporti d'affari, di	
	consulenza professionale o altro, tali da comprometterne	
	l'autonomia di giudizio. Ai fini della valutazione di	
	compatibilita' per la sussistenza	
	del requisito di indipendenza, si tiene conto della diversa	
	rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai	
	soggetti interessati.	
	Il possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita' ed	
	indipendenza dei soggetti nominati alla carica di	
	amministratore deve essere comprovato mediante dichiarazione	
	sostitutiva di atto di notorieta', da produrre alla societa'	
	entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, a pena di decadenza.	
	Il consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed un vice	
	Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o di	
	impedimento, ove non fossero stati eletti dall'assemblea.	
	ART. 17 - L'Amministratore Unico, il Consiglio di	
	Amministrazione o gli Amministratori durano in carica per il	
	periodo determinato all'atto della nomina, quindi anche a	
	tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca, possono	
	essere rieletti e possono essere scelti anche tra non soci.	

ID: 200019389

23/06/2022

	ART. 18 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute per ragioni di ufficio, agli stessi	
	può spettare un compenso che è fissato dai soci esercizio per	
	esercizio con divieto assoluto di distribuzione indiretta	
	degli utili attraverso corresponsione di compensi superiori a	
	quelli previsti nelle imprese operanti nei medesimi settori e	
	condizioni salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita`	
	di acquisire specifiche competenze ed in ogni caso con un	
	incremento massimo del venti per cento.	
	ART. 19 - L'Amministratore Unico, il Consiglio di	
	Amministrazione o gli Amministratori congiuntamente e/o	
	disgiuntamente sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della Società senza	
	limitazione o riserva alcuna.	
	ART. 20 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le	
	proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri	
	determinandone i poteri; qualora il Consiglio non determini le	
	attribuzioni degli Amministratori Delegati, gli stessi avranno	
	con firma libera la rappresentanza della società per tutti gli	
	atti delegabili nel rispetto dell'art. 2475 c.c.	
	L'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione e gli	
	Amministratori potranno nominare Direttori Generali e	
	Procuratori determinandone le attribuzioni, la durata e gli	
	emolumenti.	
	ART. 21 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso	

ID: 200019389

23/06/2022

	la sede sociale o altrove purché nella Repubblica Italiana,	
	tutte le volte che il Presidente ne ravvisi l'opportunità o	
	quando ne sia fatta richiesta da uno o due consiglieri a	
	seconda se il consiglio sia composto da due o da più di due	
	membri. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del	
	giorno e deve essere inviato almeno tre giorni liberi prima	
	della data della riunione.	
	In caso di urgenza può essere convocato con telegramma	
	contenente l'ordine del giorno inviato un giorno prima della	
	riunione. Il Consiglio può anche riunirsi senza formale	
	convocazione se intervengono tutti i componenti. Il Consiglio	
	è regolarmente costituito se è presente la maggioranza dei	
	membri in carica e delibera a maggioranza assoluta.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il	
	Presidente o chi ne fa le veci, ne accerti la necessità,	
	possono essere validamente tenute in video conferenza o in	
	tele conferenza, a condizione che possano essere esattamente	
	identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia	
	loro consentito di seguire la discussione ed intervenire	
	oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si	
	considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e	
	dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la	
	stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul	
	relativo libro.	

ID: 200019389

23/06/2022

	FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	ART. 22 - La firma e la rappresentanza della Società di fronte	
	ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli	
	Amministratori congiuntamente e/o disgiuntamente; la	
	rappresentanza spetta altresì al Consigliere Delegato, se	
	nominato, nei limiti dei poteri delegati o delegabili. E'	
	facoltà dell'organo amministrativo concedere il potere di	
	firma a dipendenti della società con propria deliberazione non	
	sottoposta ad alcuna formalità ma da depositare al Registro	
	delle Imprese.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 23 - Il controllo della società può essere affidato e	
	svolto con particolare riferimento a quanto previsto in tema	
	di organi di controllo al Decreto Legislativo 112/2017, a	
	scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un	
	singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili,	
	oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da	
	tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore	
	legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi	
	consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.	
	La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria	
	nelle ipotesi previste dalla legge.	
	Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri	
	ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste	

ID: 200019389

23/06/2022

	per le società per azioni e la normativa tempo per tempo	
	prevista in materia di organi di controllo e di revisione	
	legale dei conti, in quanto compatibili.	
	BILANCIO ED UTILE	
	ART. 24 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede	
	alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge.	
	Provvedono inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo	
	le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in	
	modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da	
	parte dell'Impresa Sociale.	
	Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni,	
	qualora l'Impresa Sociale sia tenuta alla redazione del	
	Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Impresa	
	Sociale.	
	Art. 25 - L'Impresa Sociale non può distribuire utili né	
	avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla	
	distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:	
	a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura	
	non inferiore al trenta per cento.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 26 - L'Impresa Sociale si scioglie per le cause previste	

ID: 200019389

23/06/2022

	dalla legge, e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori	
	determinandone i poteri.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita	
	volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio	
	residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci,	
	eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati	
	e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3,	
	lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad	
	altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno	
	tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese	
	sociali.	
	CONTROVERSIE	
	ART. 27 - Qualsiasi controversia, riguardante diritti	
	disponibili ed a eccezione di quelle nelle quali la legge	
	prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,	
	dovesse insorgere tra la società e i soci, ovvero fra i soci	
	in relazione all'applicazione del presente Statuto ed in	
	relazione alla validità delle delibere assembleari, nonché tra	
	gli organi sociali o i loro componenti, saranno devolute al	
	giudizio di un Arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine	
	dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed in	
	caso di suo impedimento dal Presidente dell'Ordine degli	
	Avvocati della Circostrizione dove ha sede la società, su	
	istanza della parte più diligente, sentita la controparte.	
	L'Arbitro deciderà secondo equità, quale amichevole	

ID: 200019389

23/06/2022

	compositore, coi più ampi poteri. L'arbitro deciderà, invece,	
	secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma del	
	secondo comma dell'art. 829 C.p.c., quando per decidere abbia	
	conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando	
	l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle	
	delibere. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni	
	del D.Lgs. n. 5/2003.	
	COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI	
	Art. 28 - L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate	
	forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di	
	altri soggetti direttamente interessati alle attività.	
	Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o	
	di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri	
	soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in	
	grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa	
	Sociale, con particolare riferimento alle questioni che	
	incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla	
	qualità dei beni o dei servizi.	
	Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale	
	terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti	
	collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15	
	giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata,	
	delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni	
	dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida	
	adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche	

ID: 200019389

23/06/2022

	sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.	
	Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel	
	Bilancio Sociale.	
	Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:	
	a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli	
	utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei	
	soci;	
	b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed	
	eventualmente degli utenti di almeno un componente sia	
	dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo,	
	nei casi previsti dalla legge.	
	RIFERIMENTI NORMATIVI	
	ART. 29 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto	
	valgono le disposizioni di Legge che regolano la materia.	
	F.TO Angela MONDO	
	F.TO Angelo BELLUCCI NOTAIO	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 3,	
	4 e 5 del D.Lgs. N. 82/2005, che si trasmette ad uso del	
	Registro delle Imprese.	
	Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/2/2007	
	mediante M.U.I..	